



SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CALABRIA
IL PRESIDENTE

**LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE DA
REMOTO, adottate ai sensi dell'85, comma 3, lett. d) del D.L. n. 18/2020,
conv. in L. n. 27/2020 e mod. dal D.L. n. 28/2020.**

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, successivamente modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, e in particolare l'articolo 85 recante "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile";

Visto il comma 3, lett. e), dell'art. 85, che fino al 31 luglio 2020, nell'ambito delle misure organizzative atte a contrastare l'emergenza epidemiologica e a limitare le occasioni di contagio anche negli uffici giudiziari della Corte dei conti, consente ai relativi vertici istituzionali la previsione dello svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante collegamenti da remoto, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione all'udienza ovvero alla camera di consiglio, anche utilizzando strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi o con ogni mezzo di comunicazione che, con attestazione all'interno del verbale, consenta l'effettiva partecipazione degli interessati;

Visto il decreto 1° aprile 2020 con cui il Presidente della Corte dei conti ha dettato disposizioni di coordinamento in tema di regole tecniche ed operative per lo svolgimento delle udienze in videoconferenza;

Visto il codice di giustizia contabile, e in particolare l'articolo 6 sulla digitalizzazione degli atti e sulla informatizzazione delle attività;

Viste le istruzioni elaborate dalla Direzione generale dei Sistemi informativi automatizzati della Corte dei conti per effettuare udienze a

distanza;

Ritenuto di dover adottare, ai sensi dell'articolo 85, comma 3, lett. d) del citato decreto-legge n. 18/2020, linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze e delle camere di consiglio da remoto, coerenti con le disposizioni di coordinamento già emanate dal Presidente della Corte dei conti, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio;

Rilevato che, in tema di udienze monocratiche pensionistiche, la trattazione fino al 31 luglio 2020 avverrà, invece, con le modalità di cui al citato articolo 85, comma 5, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati;

Sentiti tutti gli organi di cui al predetto articolo 85, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020;

DECRETA

Sono adottate le seguenti linee guida per lo svolgimento delle udienze da remoto, ai sensi dell'art. 85, co. 3, lett. d) del D.L. n. 18/2020 conv. in L. 27/2020:

Art. 1. Prima della data dell'udienza il Presidente della Sezione giurisdizionale, visto il ruolo d'udienza, individua con decreto i giudizi per i quali è possibile la trattazione da remoto, ai sensi dell'articolo 85, comma 3, lett. e) del D.L. n. 18/2020 e lo trasmette alla Segreteria per le successive comunicazioni alle parti costituite.

Viene invece disposto il rinvio a udienza fissa dei giudizi per i quali non sia consentita o comunque non appaia indicata la trattazione da remoto.

Art. 2. La Segreteria della Sezione giurisdizionale, almeno sette giorni prima dell'udienza e salvo ragioni di urgenza, avvisa i difensori delle parti costituite ed il Pubblico ministero dello svolgimento dell'udienza mediante collegamento da remoto attraverso la piattaforma *Teams* di *Microsoft Office*, indicando l'ora e le modalità tecniche di collegamento. Avvisa, altresì, della necessità del consenso del difensore per la partecipazione all'udienza con le modalità da remoto e che, in caso di eventuale opposizione, l'udienza sarà rinviata ad altra data.

Gli atti dei giudizi da trattare sono depositati nel sistema informativo GIU.DI.CO., accessibile dall'esterno tramite la piattaforma FOL, raggiungibile dal sito internet della Corte dei conti (servizi - portale dei servizi online).

L'avviso della Segreteria è dato mediante posta elettronica certificata o ordinaria o, in mancanza, con altro mezzo idoneo allo scopo.

I difensori e le parti in proprio utilizzano dispositivi dotati di videocamera e microfono, previa installazione sugli stessi dell'applicazione *Microsoft Teams*. Se non si dispone dell'*App Teams* è, altresì, consentito utilizzare *Microsoft Teams Web*.

I magistrati utilizzeranno, per il collegamento telematico, esclusivamente gli indirizzi di posta istituzionali.

Per tutti gli aspetti di carattere tecnico il Presidente si avvale di un funzionario informatico in servizio presso gli uffici giudiziari della Corte dei conti per la Calabria.

Art. 3. Il consenso dei difensori alla partecipazione all'udienza telematica è comunicato alla Segreteria con la massima sollecitudine e, comunque, entro due giorni dall'udienza, tramite posta elettronica certificata o ordinaria. Unitamente al consenso i difensori dovranno:

- a) indicare l'indirizzo di Posta Elettronica Ordinaria presso il quale ricevere il *link* a cui accedere per partecipare alla discussione;
- b) indicare un recapito telefonico mediante il quale potranno essere contattati dalla segreteria in caso di malfunzionamento del sistema;
- c) allegare un proprio documento di riconoscimento;
- d) precisare la propria presenza in udienza o quella di un delegato.

Se il convenuto è difeso da più difensori è sufficiente il consenso prestato da almeno uno dei codifensori. Non è consentita la partecipazione alla videoconferenza del solo domiciliatario.

In ipotesi di costituzione tardiva, comunque non oltre due giorni liberi precedenti l'udienza, e si tratti di un giudizio per il quale non sia preclusa o non sia indicata, secondo le valutazioni del Presidente, la trattazione da remoto, al difensore verranno date le comunicazioni necessarie affinché esprima il proprio consenso all'udienza in video conferenza e fornisca le indicazioni di cui al precedente articolo 3.

La Segreteria comunicherà, altresì, il telefono o la P.E.O. del referente informatico della Corte dei conti per le necessarie indicazioni circa lo svolgimento dell'udienza da remoto ovvero per segnalare eventuali difficoltà emerse durante l'udienza. Ulteriori indicazioni tecniche potranno essere fornite agli avvocati durante l'udienza mediante il servizio di messaggistica di *Teams*.

La Segreteria inserirà copia informatica nel fascicolo del procedimento, utilizzando l'applicativo GIU.DI.CO., di tutte le comunicazioni effettuate; inserirà, altresì, all'interno del fascicolo analogico l'annotazione "udienza da remoto".

Art. 4. In luogo della affissione alla porta dell'aula di udienza, l'ordine di discussione delle cause è pubblicato sul sito internet istituzionale o, in mancanza, viene portato a conoscenza delle parti mediante posta elettronica entro il giorno precedente l'udienza.

Art. 5. In tutti i casi in cui viene disposta la discussione da remoto, la Segreteria invierà agli avvocati e al Pubblico ministero, con modalità idonee ad assicurare l'avvenuta ricezione e agli indirizzi indicati all'articolo 3, almeno un giorno libero prima della trattazione, la convocazione contenente il *link* ipertestuale per il collegamento da remoto. Potrà essere stabilito un orario differenziato per le convocazioni, in modo da contenere, quanto più possibile, il tempo di attesa degli avvocati prima di essere ammessi alla discussione.

Il *link* ipertestuale per la partecipazione all'udienza è strettamente personale e non cedibile a terzi, fatta eccezione per l'eventuale difensore delegato.

Art. 6. L'udienza celebrata in video conferenza si considera a porte chiuse, senza la presenza del pubblico, non essendo consentito il collegamento con soggetti estranei al processo ovvero alle attività tecniche di coordinamento.

Il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati e il personale addetto è considerato aula di udienza o camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.

Tutti i partecipanti all'udienza dovranno assicurare il necessario decoro nell'abbigliamento.

Art. 7. All'udienza sia pubblica sia camerale il Presidente del collegio (o il giudice delegato in ipotesi di udienze cautelari), con l'assistenza del Segretario, verifica la funzionalità del collegamento e dovrà accertare, prima della chiamata di ciascuna causa, la presenza da remoto del Pubblico ministero e dei difensori e altrettanto dovrà verificare al termine della discussione.

Il Presidente dà atto nel processo verbale delle modalità con cui si è accertata l'identità dei partecipanti, previa eventuale esibizione della tessera di iscrizione all'albo degli avvocati o di un documento di

identità, e della loro libera volontà di dar corso all'udienza da remoto e al trattamento dei dati personali.

Il Presidente avvisa le parti che il giudizio sarà svolto sulla base degli atti e dei documenti da essi prodotti e riversati su GIU.DI.CO.

Prima di procedere alla discussione, i difensori delle parti e il pubblico ministero dichiarano, sotto la propria responsabilità, che quanto accade nel corso dell'udienza o della camera di consiglio non è visto né ascoltato da soggetti non legittimati ad assistere all'udienza o alla camera di consiglio. Di tale dichiarazione è dato atto nel verbale dell'udienza o della camera di consiglio.

Tutti i partecipanti alla discussione dovranno disattivare il microfono.

Il Presidente del collegio disciplina l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o al pubblico ministero e regola l'ammissione dei difensori all'udienza stessa. In ogni caso i difensori, i componenti del collegio e il pubblico ministero, quando siano stati invitati dal presidente ad intervenire, devono attivare la funzione audio.

I partecipanti all'udienza da remoto devono, altresì, tenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza.

Art. 8. Previo avviso ai presenti, potrà essere disposta, ai soli fini della verbalizzazione, la registrazione audio/video della udienza, utilizzando il canale "privato". Il file audio/video sarà sottoscritto con firma digitale dal segretario di udienza e dal funzionario che ha prestato assistenza tecnica e a cura della Segreteria verrà rimosso dalla piattaforma *365 Stream* di *Microsoft* non appena redatto il verbale di udienza.

Art. 9. Il relatore introdurrà la causa limitando la relazione ai profili essenziali in fatto e in diritto; se del caso, in considerazione del protrarsi del collegamento in videoconferenza per il numero di giudizi a ruolo, ove non vi sia opposizione delle parti, le relazioni di udienza si danno per lette. Le parti e il pubblico ministero si atterrano scrupolosamente, nei loro interventi, al principio di sinteticità di cui all'art. 8, comma 3, delle norme di attuazione al codice di giustizia contabile, illustrando le proprie ragioni ordinatamente e senza sovrapposizioni. Sarà consentita una sola replica.

Al termine della discussione di ciascuna causa viene dato atto della presenza delle parti in remoto e che nulla hanno da eccepire.

Il Presidente può autorizzare il deposito in udienza, nei limiti di cui all'articolo 11 delle norme di attuazione del c.g.c., di documenti che le

parti o il pubblico ministero non abbiano potuto preventivamente riversare nel fascicolo informatico; in tal caso potrà essere attivata apposita funzione di condivisione dello schermo presente nella piattaforma *Teams*, al fine di assicurare a tutti i partecipanti la visibilità dei documenti stessi, ovvero potrà essere consentito l'invio all'indirizzo di posta elettronica ordinaria. Di tale deposito dovrà darsi atto nel verbale di udienza.

Ove i documenti siano stati ammessi, le parti dovranno regolarizzarne il deposito inoltrando gli atti alla segreteria della Sezione tramite posta elettronica certificata entro il giorno seguente l'udienza.

Art. 10. L'udienza è rinviata se in una causa con più convenuti anche uno solo di essi non si sia costituito o se uno dei difensori non abbia dato il consenso alla trattazione da remoto. La data del rinvio è comunicata in udienza alle parti presenti in collegamento da remoto, e con le modalità ritenute dal Presidente più idonee alle altre parti.

Nell'ipotesi in cui tutte le parti sono costituite e collegate, l'udienza è altresì rinviata se il collegamento telematico anche di una sola delle parti non sia disponibile o la sua qualità non sia ritenuta idonea dal Presidente; in tal caso il Presidente fa dare atto a verbale delle parti collegate che hanno avuto contezza della data del rinvio, disponendo solo per le altre parti non collegate o non adeguatamente collegate la comunicazione della data del rinvio a cura della segreteria.

L'udienza è comunque rinviata, anche preventivamente, se è stata accertata l'incompletezza del fascicolo processuale informatico o l'impossibilità al collegamento da remoto di uno dei difensori; la Segreteria ne darà immediata comunicazione alle parti.

Art. 11. Al termine dell'udienza il Presidente o il giudice, con l'ausilio del segretario, attesta a verbale che l'udienza si è svolta regolarmente da remoto, ovvero dà atto a verbale di malfunzionamenti del sistema e dei provvedimenti consequenziali adottati.

Art. 12. Il verbale di udienza in videoconferenza, redatto come documento informatico, è sottoscritto con firma digitale da chi presiede l'udienza e dal segretario. In esso si dà atto che l'udienza o la camera di consiglio si sono svolte in videoconferenza tramite la piattaforma *Microsoft Teams*, delle modalità con le quali si è accertata l'identità dei soggetti partecipanti al collegamento da remoto, della libera volontà delle parti a parteciparvi e del consenso al trattamento dei dati personali.

Nel verbale di udienza deve darsi atto se il difensore, benché presente e regolarmente collegato, decida di non intervenire o di abbandonare volontariamente il collegamento in remoto già instaurato.

Art. 13. La camera di consiglio per la decisione delle cause, alla quale partecipano i soli magistrati, si svolgerà in videoconferenza mediante l'utilizzo della piattaforma *Teams* di *Microsoft* e sarà convocata dal Presidente con invito ad una riunione virtuale dedicata, in forma privata, adottando modalità che ne tutelino la segretezza e scongiurino possibili intrusioni anche involontarie da parte di estranei.

E' vietata la registrazione della camera di consiglio decisoria da remoto o l'uso di messaggistica istantanea interna all'applicativo utilizzato.

Art. 14. Le sentenze, le ordinanze, i decreti e gli altri atti del processo possono essere firmati digitalmente, ai sensi dell'art. 85, comma 3, lett. e) del D.L. n. 18/2020.

Le presenti linee guida saranno comunicate al Presidente della Corte dei conti, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro, ai Consigli degli Ordini degli Avvocati aventi sede in Calabria ed al Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Calabria.

Si dispone, altresì, la pubblicazione delle linee guida sul sito internet della Corte dei conti.

Catanzaro, 18 maggio 2020

IL PRESIDENTE

Rita Loreto